

POWER AND DEMOCRACY

Rivista internazionale
di Politica, Filosofia e Diritto

10
2 (2024)



Tocqueville-Acton
Centro Studi e Ricerche

ACHILLE ZARLENGA*

“L’OMBRA” DEL DOLORE NELLA FILOSOFIA DEL DIRITTO DI ALESSANDRO LEVI

ABSTRACT: The aim of this paper is to show the role of pain in Alessandro Levi’s philosophy of law. Levi, Roberto Ardigò’s scholar, studied in Padua and was a member of the last generation of positivists that experienced the crisis of the movement itself. With the raise of neo-idealism, positivism waned in Italy, nevertheless its exponents continued to contribute with their studies and works to the advancement of Italian culture. During his scientific production, Levi highlighted the role of pain in our legal and political construction and also stressed out its importance in human relationships. According to him, pain is the most important phenomenon in psychology and plays a crucial role in the society’s construction during the centuries.

KEYWORDS: Philosophy of Law; Positivism; Pain; Psychology; Relation

SOMMARIO: 1. Alessandro Levi e la crisi del positivismo. 2. Il dolore: prima idealità giudica. 3. Dolore e azione: per una “fondazione psicologica” del diritto. 4. Conclusioni.

Non c’è alcuna condizione umana che sia al riparo dal dolore
(Jünger, 1997: 142)

1. Alessandro Levi e la crisi del positivismo

Scopo del presente scritto è di fornire un’analisi sul ruolo del dolore nel pensiero di Alessandro Levi (1881-1953), filosofo del diritto di indirizzo positivista¹. Nonostante non rientri nel panorama *mainstream*

* Achille Zarlunga è PhD in Scienze Sociali, Politiche e della Comunicazione e culture della materia in Filosofia Morale presso Università degli Studi del Molise. E-mail: achillezar@gmail.com.

¹ Di opinione diversa fu Guido Fassò, secondo il quale la riflessione leviana è la spia dell’“attenuarsi e diluirsi del positivismo filosofico-giuridico”. Per lui Levi “sentì fortemente l’influsso dell’idealismo, in particolare di quello del Croce”, e nonostante la sua riflessione possa “essere accusata di eclettismo [...] non si tratta più dell’eclettismo superficiale e contraddittorio dei positivisti mezzo vichiani o mezzo kantiani della fine dell’Ottocento”. Fassò, con acribia intellettuale, sosterrà una posizione del tutto condivisibile, che verrà ripresa anche in seguito, ovvero che “la dottrina del Levi [...] è espressione di un momento critico della cultura italiana, che trapassa dal positivismo all’idealismo. E di questo passaggio, che può apparire incoerente, il pensiero del

degli addetti ai lavori, la sua opera merita attenzione per la profondità storico-teorica dei suoi scritti e per i numerosi nessi evidenziati tra alcuni dei movimenti filosofici più influenti nell'Italia novecentesca. Levi, formatosi a cavallo tra Ottocento e Novecento, vive in una stagione molto delicata per il positivismo italiano, allora attaccato da più fronti e costretto a pararsi anche dai colpi "amici", spesso critici con le elaborazioni della scuola positiva. All'epoca il centro nevralgico era Padova, dove il caposcuola Roberto Ardigò aveva raccolto sotto di sé una nutrita batteria di allievi che avrebbero rivestito ruoli importanti nel mondo culturale italiano. Tra essi anche Levi, rappresentante di quell'ultima generazione positivista destinata ad incontrare gli uomini e le idee di un nuovo secolo che si apriva non solo alla rinascita dell'idealismo, ma alla penetrazione del socialismo e di altri movimenti che ebbero un peso fondamentale nelle sorti presenti e future del Paese. In una importante ricostruzione del positivismo veneto, si nota non solo che la scuola di Ardigò si dedicò a problemi di natura filosofica o etico-sociologica, ma si evidenzia al contempo che tra i contributi maggiori devono annoverarsi proprio le riflessioni sulle scienze umane e le questioni etico-civili, che rendono il positivismo italiano molto diverso, ad esempio, da quello francese, in cui l'attenzione era focalizzata sulle scienze fisico-naturali e sulla tematica della razionalità scientifica (Quaranta, 2013)².

La filosofia giuridica di Levi non potrebbe quindi esser compresa se non si incastona in un discorso più articolato intorno alla crisi del positivismo, le cui difficoltà ebbero tuttavia il benefico effetto di rendere la sua speculazione polivalente e aperta alle varie suggestioni allora presenti. In questa complessa e magmatica costellazione, si formò l'autore, che si orientò fin da subito verso lo studio filosofico del diritto. Come rilevato da Massimo Ferrari, Levi mostrò una spiccata propensione per la materia riuscendo gradualmente "a prendere le distanze dalle formulazioni più arcaiche del positivismo ardighiano, senza per questo rinnegare l'appartenenza a una tradizione di pensiero certo emendabile, ma non esaurita" (Ferrari, 2006: 107). La fedeltà

Levi rivela l'elemento di continuità, che è l'immanentismo e lo storicismo, in opposizione a qualsiasi metafisica trascendentistica" (Fassò, 2006: 227-229). Dello stesso autore si veda anche un articolo specificamente dedicato alla filosofia di Levi: *Il pensiero e l'opera di Alessandro Levi*, (Id, 1982: 211-232).

² In un volume collettaneo sul positivismo patavino, nell'introduzione, i curatori sottolineano come la vittoria del neo-idealismo sul positivismo sia più che altro un *topos*, dato che la corrente filosofica, a Padova, rappresenta una resistenza che segnerà il cambio di passo della filosofia italiana (Berti, Simone, 2016). Per una disamina globale dell'eredità positivista si rimanda agli studi di Antonio Santucci (Santucci, 1996).

alla *forma mentis* del positivismo non comportò quindi un'adesione incondizionata e dogmatica, limitata alla semplice sottoscrizione dei dettami e dei punti di vista della scuola, tutt'altro. Levi individuò infatti "nel pensiero giuridico di Ardigò le posizioni ancora vitali e quali integrazioni o correzioni si dovevano fare per avviare una concezione del diritto da lui definita di *positivismo critico*" (Quaranta, 2016: 91). Questa particolare ottica ha tuttavia creato, secondo alcuni interpreti, delle aporie interne al suo stesso pensiero giuridico, come si legge in una monografia dedicata a Levi: "oltre le esplicite dichiarazioni di fede" verso il positivismo "sono evidenti nella sua opera le incidenze inconsapevolmente recepite, che contraddicono tali esplicite dichiarazioni". Il suo è quindi un atteggiamento "espressivo di un travaglio autentico nella crisi del pensiero positivista e in genere contemporaneo" (Aloisi, 1982: 18-19), che lo portò ad accorgersi della presenza di un'antinomia interna alla scuola ardighiana e lo spinse a guardare con attenzione anche agli altri movimenti comparsi sulla scena filosofica italiana³.

La filosofia del diritto leviana è dunque segnata, nel bene e nel male, dalla crisi della scuola ed è proprio questo il rilievo condiviso anche da Eugenio Garin, il quale insisterà sulla necessità di distinguere comunque tra positivismo e positivismo. Tuttavia, secondo lo storico della filosofia, sul terreno speculativo Levi si mostrò molto più affine a Benedetto Croce che non ad Ardigò, avallando così l'idea di alcuni interpreti secondo cui l'autore sarebbe più vicino all'idealismo che al positivismo (Garin, 1966)⁴. Per quanto valida l'ipotesi ermeneutica, è molto difficile sottoscriverla interamente e senza riserve. Il rinnovamento del positivismo è certamente dipeso dall'incontro con l'idealismo, tuttavia le *due culture* rimangono comunque distinte dalla diversa attitudine verso il pensiero. Non è ovviamente questo il luogo

³ Anche nella monografia più completa sull'opera di Levi, quella di Giovanni Marino, si descrive il rinnovamento del positivismo come un'oscillazione tra quest'ultimo e l'idealismo. Le due culture quindi, secondo lo studioso, sembrano convergere verso un'unica filosofia, prospettiva che a suo avviso incontrerà anche il favore di Levi e che mostra, secondo Marino, come l'unica differenza sostanziale tra positivismo e idealismo sia nell'angolo visuale da cui ci si colloca per guardare le cose (Marino, 1976).

⁴ In altra sede, il pensiero di Levi è stato definito un "positivismo temperato" o, altrimenti, un "idealismo corretto" (Mazzoleni, 2020). Se il primo composto può essere ancora condivisibile, il secondo sembra torcere troppo il pensiero di Levi sulla sponda idealista. Certo, non è possibile negare l'influsso della filosofia di Croce sulla sua riflessione, tuttavia, definire il suo pensiero giuridico con l'etichetta di "idealismo" sembra dare un peso troppo preponderante a quest'ultimo.

dove iniziare un'analisi articolata delle differenze o congruenze ma, se si volesse sintetizzare, si potrebbe dire che, rispetto all'idealismo, il positivismo fosse più orientato verso una critica della conoscenza da condurre tramite un metodo psicologico-sperimentale ispirato dai risultati conseguiti nei laboratori scientifici. Già da questi brevi cenni si evince come, per gli ultimi esponenti della scuola ardighiana, la transizione nel Novecento sia stata problematica e abbia comportato, anche per alcuni di loro, bruschi cambi di rotta o abiure inappellabili. Non così per Levi, come dirà Norberto Bobbio nella commemorazione letta all'Università di Firenze nel 1954, ad un anno dalla sua morte: "Levi rimase fedele". L'elogio giovanile verso il maestro e la sua riflessione "si protrasse in un atto di riconoscimento e di riconoscenza che durò tutta la vita" e, aggiunge Bobbio, "forse non c'è scritto suo in cui il nome dell'Ardigò non sia richiamato, e là ove è richiamato non sia seguito da parole di affettuosa devozione" (Bobbio, 1957: XIII).

In effetti, in uno scritto del 1923, poco dopo la scomparsa del maestro, Levi avrà modo di ribadire quella che in un certo senso è la sua professione di fede. Nell'articolo *Teoria del diritto e filosofia del diritto* si coglie in maniera lampante questo debito, maturato soprattutto per la peculiare declinazione con cui Levi legge il positivismo ardighiano, il cui lascito maggiore fu di intendere in maniera *critica* il problema della conoscenza:

Anch'io vengo [...] dal positivismo, dalla scuola del nostro indimenticabile Ardigò. Ritengo, anzi, fermamente [...] di esservi ancora fedele. Né ciò dico soltanto per fierezza, perché oggi al positivismo [...] volge infausta la moda. Certo, l'animo mio non è proclive alle apostasie, specialmente quando contro le idee nelle quali sono cresciuto infuria la bufera. Ma la mia attitudine non è di mera coerenza sentimentale in omaggio alla memoria di una scuola o di un Maestro, bensì di consapevole adesione a un indirizzo di pensiero e di ricerca. [...] io credo che la maggior gloria, ancora troppo poco apprezzata, del positivismo dell'Ardigò sia stata quella di approfondire il problema della conoscenza [...] e che il più grave retaggio che a noi, suoi devoti discepoli, il Maestro ha lasciato, sia precisamente quello di intendere il suo positivismo, e potrei dire il positivismo italiano, come un *positivismo gnoseologico o critico* [corsivo nostro] (Levi vol. 1, 1957: 343-344)⁵.

⁵ Anche decenni dopo, nel 1950, in occasione del discorso inaugurale tenuto all'università di Firenze, Levi avrà modo di ricordare affettuosamente la figura dell'onorato maestro. In questa sede, inoltre, l'autore rivendicherà la sua appartenenza al secolo precedente, l'Ottocento, aggiungendo che il merito maggiore di Ardigò fu di dichiarare che il compito precipuo della ragione fosse quello di distinguere il distinto dall'indistinto (Levi vol. 2, 1957: 421-437).

Questi brevi cenni hanno quindi in parte mostrato come la crisi del positivismo abbia lasciato una lunga scia di problemi e, crediamo, di incomprensioni anche tra gli studiosi, incapaci di cogliere appieno il significato di questa decadenza. Ciononostante, proprio dalle difficoltà sarebbe sorto un nuovo tipo di positivismo il quale, travasato anche in realtà filosofiche diverse da quella italiana, fu destinato a segnare le sorti future della filosofia occidentale.

Chiusa la parentesi, è opportuno ritornare al tema dell'articolo: il dolore. Nella filosofia giuridica di Levi, questo "sentimento" occupa un posto molto importante e copre quasi tutto l'arco della sua produzione intellettuale. Scopo delle pagine successive sarà quindi ricostruire tale percorso e, al contempo, dimostrare come la filosofia del diritto leviana sia debitrice di un metodo psicologico atto a garantire quello che, ad avviso dell'autore, è il tratto distintivo dello *ius*, ossia di salvaguardare le relazioni tra gli uomini partecipanti al consorzio sociale. Il dolore dunque, primo motore dell'agire, rappresenta una sorta di grimaldello con cui forzare i segreti delle costituzioni statali che riposano, ed è bene ricordarlo, sui rapporti interpersonali tra gli uomini.

2. Il dolore: prima idealità giuridica?

È necessario sottolineare che, anche se l'argomento non è al centro dell'indagine giuridica e la parola *dolore* non è uno dei lemmi privilegiati del linguaggio dello *ius*, il suo concetto può avere un'importanza primaria non solo nella formulazione delle norme, ma anche nella speculazione che la filosofia del diritto si riserva di compiere sulla società e i suoi ordinamenti. Proprio l'opera di Levi, in effetti, si configura come un punto privilegiato, una specola da cui osservare meglio il ruolo svolto da un'emozione perturbante e lacerante come quella del dolore. L'obiettivo proposto è quindi di scandagliare il peso di questo sentimento all'interno della sua riflessione, al fine di mostrare come il dolore possa considerarsi quasi un chiaroscuro o, forse ancor meglio, una vera e propria *ombra*, così come messo in evidenza dall'autore in una prolusione letta all'Università di Padova nel 1905, intitolata *Le idealità giuridiche nella filosofia positiva del diritto*.

Il discorso sulle idealità giuridiche comporterebbe una discussione a sé che non è possibile pensare di affrontare in questo spazio, tuttavia, un breve accenno può essere utile quantomeno per capire cosa si intende con tale formula. L'ossatura della dottrina delle idealità giuridiche si rinviene nell'attenzione, propria della cultura positivista, verso una prassi e una giustizia sociale che, nell'esperienza del dover essere, trovano il loro nucleo principale. Idealità non significa, tuttavia, cristallizzazione o irrigidimento dello *ius*, tutt'altro. Nell'ottica di Levi il diritto non è un cadavere da dissezionare ma, anzi, è un corpo vivo,

un organismo che vive e cammina, e la cui *ombra* è soggetta a cambiamento. Le idealità giuridiche dunque sono mutevoli e hanno a che fare eminentemente con la società e le sue trasformazioni. Per capire infatti il loro peso sarebbe necessario incastrarle in un discorso storico-sociale ben lontano dalle ipostasi metafisiche a cui potrebbe essere soggetta una nozione come quella di *idealità*. Per Levi, invece, le idealità si riconnettono intimamente non solo all'aspetto sociale e storico dello *ius*, ma mostrano sostanzialmente un sostrato psicologico che rivela come "la fonte dell'idealità risiede, infatti, in quel sentimento del dolore che trae l'uomo dall'inerzia e lo spinge ad agire" (Simonelli, 2008: 211).

Il dolore, dunque, lungi dal rivestire un ruolo solamente negativo, pare avere dei connotati positivi in quanto non solo è la fonte del diritto, ma si configura come spinta e *primum movens* dell'azione umana. Nella lezione inaugurale all'ateneo patavino, punto di partenza obbligatorio per iniziare a riflettere in merito, Levi sostiene che "le idealità giuridiche accompagnano il diritto positivo, come l'ombra accompagna il corpo". E qual è la prima idealità giuridica che sembra mostrarsi all'autore? Ebbene, essa pare assumere i contorni di quel sentimento lacerante e inquietante sempre presente nell'uomo: il dolore. Scrive Levi che il tema delle idealità giuridiche è, per il positivismo, "strettamente connesso a quello della origine prima e rinnovantesi del diritto", e mostra come "il fatto psicologico più elementare, in cui s'imbatta lo studioso dei fenomeni sociali [...] è il bisogno umano, cioè quel sentimento di disagio, che l'uomo prova per difetto di cosa gli occorra". E come si esplica questa difettività, questa pulsione di disagio avvertita dall'essere umano di cui parla Levi? Basta leggere le righe successive. Scrive Levi:

È, questo, un sentimento di dolore, che lo trae dall'inerzia e lo spinge ad agire. Il dolore è, dunque, la molla delle azioni umane. Ed anche del diritto. L'uomo, che è ed è sempre stato parte di una società, nell'agire per procurarsi ciò che gli occorre per il soddisfacimento dei suoi bisogni, nell'esercitare il suo potere sopra le cose, trova un limite nell'azione concorrente di altri. Ed ecco sprigionarsi, dalla lotta per la conquista di uno stesso bene, il fatto del diritto, che è proporzione fra uomo ed uomo, e, quasi scintilla dell'attrito, il sentimento del diritto, riflesso psichico dell'esperienza umana. Il diritto, prima di essere un sistema d'idee, fu un complesso di fatti. Ma, nel seguito del tempo intrecciandosi i rapporti umani per le crescenti necessità, si sviluppa il diritto, che, a poco a poco, col mitigarsi dei sentimenti e col procedere della cultura, tramuta la propria coazione, abbandonata prima alla forza materiale degli uomini o alla supposta potenza di esseri sovran-

naturali, in una sanzione veramente giuridica, affidata cioè alla tutela del potere politico, dello Stato. Con lo sviluppo dei rapporti di fatto, si trasformano e si estendono altresì l'idea e l'idealità del diritto (Levi vol. 1, 1957: 135)⁶.

Nel periodo sopra riportato due elementi risultano estremamente interessanti: origine sociale del diritto, che trova nel fatto concreto la sua genesi, e ineluttabilità del conflitto umano. Tali elementi ricorrono anche in una delle sue prime opere, *Per un programma di filosofia del diritto*, pubblicato nel 1905. In questa sede, l'autore ribadisce che il diritto non ha a che fare con la religione o la logica, ma è una costante opera degli uomini e si intreccia alle sue passioni e miserie. E da cosa dipendono queste ultime? Secondo Levi, esse sono in buona parte originate dalle condizioni materiali di esistenza che spingono gli esseri umani ad agire e a reclamare, a seconda dell'epoca, determinati diritti. Essi, tuttavia, non vengono acquisiti gratuitamente ma l'uomo "se li è conquistati a prezzo di dolore e sangue" e vanno custoditi e accresciuti tramite una "lotta costante" (Levi, 1905: 119)⁷. Proprio questa *lotta per il diritto*, ad avviso di Levi, dimostra come il primo principio dello *ius vada* ricercato "in un bisogno, che, considerato psicologicamente, deve ritenersi quel senso di disagio che si prova per la mancanza di qualche cosa che si reputa necessaria". Questa considerazione lo spinge ad osservare che il diritto riceve "il suo primo impulso nel dolore", definito "molla delle azioni umane" il quale palesa "come anche la lotta per il diritto sia animata da un'aspirazione verso il piacere, questa mutevole mira delle aspirazioni degli uomini" (Levi, 1905: 130-131). È interessante notare che dietro le considerazioni espresse da Levi è possibile rinvenire la sagoma di un'ombra, tanto nella prolusione patavina quanto nel *Programma di filosofia del diritto*. In entrambi, infatti, l'autore evocherà la figura del giurista tedesco Rudolf von Jhering, che nell'economia del discorso portato avanti acquisisce un peso a dir poco cruciale.

⁶ Secondo Aloisi, l'interesse di Levi per le idealità giuridiche costituisce un punto di rottura rispetto al positivismo classico e segna uno iato con i seguaci più intransigenti che relegavano il tema delle idealità al di fuori dei domini della filosofia giuridica (Aloisi, 1982).

⁷ L'opera suscitò una certa eco tanto da ricevere una breve recensione da Croce che, sulle colonne della *Critica*, si lancerà in una rapida disamina del lavoro di Levi. Secondo Croce "le belle doti di serietà e di coltura che egli possiede [Levi]" vengono inficiate dalla sua militanza culturale e dalla fedeltà ai dettami del positivismo, ossia "ai principii di ciò che non è filosofia, non vuol essere filosofia e si atteggia come l'antitesi di tutta la filosofia che l'uomo ha fatto da che si è messo a pensare" (Croce, 1905: 514).

Prima di esaminare il rapporto è però necessario effettuare una breve digressione. La tensione tra piacere e dolore può quasi ritenersi un *topos* del pensiero filosofico e, segnatamente, della tradizione speculativa italiana. Basti pensare a quel notevole *pamphlet* scritto dal conte Pietro Verri nel 1781, il *Discorso sull'indole del piacere e del dolore*, in cui si sosteneva una sorta di equivalenza tra i due: secondo Verri, difatti, tutti i piaceri, e segnatamente le opere umane, scaturiscono dal dolore e mostrano come per godere dei primi sia necessario subire i secondi. Per l'autore, quindi, il dolore "è il principio motore di tutto l'uman genere" e senza di lui l'uomo "sarebbe un animale inerte e stupido". Nell'ottica di Verri esso è una sorta di molla, che "ci spinge alla fatica del lavoro de' campi, ci guida a creare, perfezionare i misteri, c'insegna a pensare, crea le scienze, fa immaginare le arti e le raffina". Un ulteriore punto meritevole di menzione riguarda l'origine stessa del dolore, che ad avviso di Verri è duplice e dipende tanto dalle condizioni ambientali quanto da quelle inerenti le istituzioni sociali, le quali "degli uomini possono formarne o buoni, o malvagi, o industriosi, o scioperanti, a misura della sapiente o inconsiderata o capricciosa creazione delle leggi" (Verri, 2008: 91 e ss.)⁸.

La *creazione delle leggi*, ossia delle norme giuridiche, sembra quindi legarsi intimamente ai sentimenti e alle volizioni umane e ci permette di tornare al tema dello scritto consentendo di affrontare così la filosofia giuridica di Jhering. A suo avviso, nel diritto è possibile rivenire degli elementi che egli non esita a definire *artistici*, rivelativi inoltre di quella profonda inclinazione interiore che induce Jhering a definire lo *ius* prodotto del sentimento. Dalla sua visuale, questo sentimento del diritto è perlopiù direzionato dalla forza, il *polemos* eracliteo, ed è un lavoro che non riguarda solo lo Stato ma tutto il popolo, che nella *lotta per il diritto* trova l'unica maniera per affermarsi. La considerazione spinge Jhering a denunciare tutte le false idealizzazioni romantiche, colpevoli di propugnare l'idea secondo cui "il diritto si formi senza dolore, senza fatica, senza azione come le piante del campo" mentre, invece, "la cruda realtà c'insegna il contrario" (Jhering, 1989: 93). Ciò che spinge difatti l'individuo a rivendicare giustizia per un torto subito, ad esempio, non è la pulsione vendicativa ma piuttosto quella sensazione interiore di dolore morale che lo porta a reclamare a piena voce il rispetto dei suoi diritti. La lotta per il diritto viene quindi defi-

⁸ Le analisi di Verri acquistano maggior prestigio se si pensa che anche Immanuel Kant, qualche anno dopo, avrà modo di citarle sottoscrivendo "con piena convinzione" i principi dell'italiano. Il filosofo tedesco riserverà al sentimento del dolore uno spazio significativo e ne farà, analogamente a Verri, l'antecedente di qualsiasi godimento o piacere dato che "il dolore è sempre la prima cosa" (Kant, 2010: 234-235).

nita da Jhering come una *poesia del carattere*, la cui metrica non è data né dalla cultura né dalla conoscenza, quanto, piuttosto, dal sentimento del dolore. Ogni volta che l'individuo subisce una violenza, il sentimento del diritto entra prepotentemente in gioco e spinge il danneggiato all'azione, facendogli prendere coscienza dell'ingiustizia a cui è stato sottoposto e spingendolo così a battersi per affermare le proprie prerogative. Scrive Jhering:

La violenza, con cui il fatto del sentimento del diritto reagisce contro una violazione che gli è capitata, è la pietra di paragone della sua salute. Il grido di dolore, che esso avverte, gli mostra quale valore esso ripone nel bene minacciato. Ma l'avvertire il dolore, senza curarsi dell'avvertimento, in esso contenuto, a difendersi dal pericolo, il sopportarlo pazientemente senza difendersi, è una negazione del sentimento del diritto. Poiché l'essenza di quest'ultimo consiste nell'azione: là dove rinunzia all'azione, esso si atrofizza e poco alla volta si ottunde completamente, fino al punto che, alla fine, non avverte più il dolore. Suscettibilità, cioè capacità di avvertire il dolore dell'offesa del diritto, e forza d'agire, cioè il coraggio e la decisione di respingere l'attacco, sono a mio avviso i due criteri del sentimento del diritto sano (Jhering, 1989: 120-121).

La prospettiva di Jhering si rivela una tappa obbligatoria nell'itinerario del presente articolo e mostra il doppio filo che lega la lotta per il diritto al dolore, il cui ruolo è di "svelarci quella disfunzione dell'ordinamento che ci fa sentire la necessità della lotta" e fa percepire la centralità, nel fenomeno giuridico, del sentimento del dolore (Greco, 2015: 412)⁹. Lo *ius*, dunque, non è una pacifica concordanza di intenti e obiettivi ma si configura come una vera e propria battaglia, dagli esiti incerti e dai danni difficilmente prevedibili. Questa intuizione è dunque da ascrivere a Jhering e verrà poi recepita e ampliata da Levi, il quale avrà modo di richiamare le analisi del giurista tedesco anche in un'opera successiva, i *Contributi ad una teoria filosofica del diritto*. Il volume è il primo tentativo sistematico di mettere insieme i capisaldi della sua prospettiva giuridica e, in un certo senso, mostra anche i punti in cui Levi dissentiva dalle formulazioni di Jhering. Non potendo affrontare esaustivamente le critiche, quello che interessa è evidenziare il riconoscimento leviano dell'importanza di alcune delle tesi enunciate dal filosofo tedesco, specialmente quella secondo cui

⁹ L'articolo di Greco ha sicuramente fornito un aiuto essenziale durante la stesura dello scritto, tuttavia non concordiamo con la sua visione secondo la quale l'opera di Jhering fosse in un certo senso ignorata da Levi, anzi crediamo di aver già mostrato nelle pagine precedenti come, fin dalle sue primissime uscite, Levi fosse ben consapevole delle opinioni enunciate dal giurista tedesco.

la percezione del torto subito sia il primo campanello d'allarme della coscienza del diritto. Ad avviso di entrambi, dunque, il diritto è quasi un'esigenza psicologica che scaturisce dalla violenza e dal dolore provocato da una determinata ingiustizia. Assumere un'opinione di tal guisa ha inoltre il merito di rivelare quella che sembra essere una delle caratteristiche congenite dello *ius*: il suo essere un rapporto tra uomini, una relazione interpersonale con l'altro, che pare costituirsi come un suo tratto peculiare e distintivo¹⁰.

Tornando ai *Contributi*, è importante notare che, rispetto alle opere precedenti, quest'ultima ha il pregio di esporre un programma giuridico completo, frutto di una maturità intellettuale conseguita da Levi dopo un intenso corpo a corpo con la filosofia del diritto e le sue varie correnti e interpretazioni. In questa sede, infatti, la filosofia giuridica viene presentata dall'autore come una critica, dal lato gnoseologico, della scienza e dell'esperienza del diritto, rinforzando la particolare inclinazione leviana verso quel *positivismo critico* già illustrata nel primo paragrafo. Anche nei *Contributi* è dunque possibile osservare l'importanza del sentimento del dolore. Levi, infatti, sosterrà qui che l'io è spinto al cimento col mondo esterno proprio grazie al dolore per un bisogno che richiede di essere soddisfatto e che spinge l'uomo ad agire in un determinato modo. La stessa conoscenza del bene sorge infatti a partire dalla constatazione dell'esistenza del male, questo induce Levi ad osservare come la produzione delle norme sia consequenziale alla percezione, nella realtà, di un disagio e uno squilibrio che spingono l'uomo ad agire. Quello che colpisce, nella disamina offerta dall'autore, è il plesso che si costituisce tra realtà, dolore e azione. A suo avviso, difatti, è il patire quotidiano esperito dall'essere umano che lo spinge all'agire, al fine di migliorare non solo le sue personali condizioni di esistenza, ma anche quelle altrui. Come scriverà Levi:

La prima molla di ogni azione è il dolore, cioè un disagio fisico o psichico, per riparare al quale si è spinti ad un'attività. Solo il bisogno – inteso nel suo più largo significato, cioè come il senso di disagio per una mancanza che si avverta – mette in moto il volere, che determina l'azione, provoca cioè la estrinsecazione della personalità nella realtà (Levi, 1914: 67)¹¹.

¹⁰ Non è possibile in questa sede approfondire esaustivamente questa concezione relazionale del diritto, che si presta in effetti a tutta una serie di critiche già evidenziate rigorosamente da Alfonso Catania. A suo avviso, affermare che il diritto è rapporto significa distruggere quelle caratteristiche dell'orientamento e della regolamentazione che normalmente vengono espresse appunto con il concetto di norma o di dover essere. A finale dunque questa teoria relazionale come teoria generale del diritto "oggi tende ad apparire come poco accreditata" (Catania, 2010: 3).

¹¹ Seguendo questa traiettoria, pare quasi scontato osservare come il sentimento

Questo *focus* sul nesso dolore-azione permette di compiere un passo avanti e notare come il primo abbia origine da una sensazione di disagio psicologico, che consente nuovamente di apprezzare la peculiare declinazione critica del positivismo di Levi, la cui attenzione per questa dimensione pare costituirsi come architrave della sua costruzione speculativa. Anche decenni dopo, in un'Europa sulla soglia del baratro aperto dal nazifascismo e sconvolta dallo scoppio del secondo conflitto mondiale, l'autore avrà modo di scandagliare in profondità la tematica, pubblicando nel 1943 un volumetto, intitolato *Riflessioni sul problema della giustizia*, dove si conchiude, almeno idealmente, la riflessione sul dolore, lato "umbratile" del diritto.

3. Dolore e azione: per una "fondazione" psicologica del diritto

Delle *Riflessioni*, tuttavia, si prenderà in esame una sezione ben definita che si limiterà al primo capitolo del *pamphlet* di Levi, dedicato al tema del dolore e al suo rapporto con la giustizia. Prima di esaminarlo, tuttavia, è opportuno soffermarsi sulla persona a cui l'autore dedicherà il saggio: ossia il fraterno amico Ludovico Limentani.

Esponente dell'ultima generazione di positivisti patavini, Limentani ebbe modo di crescere una cospicua batteria di allievi tra cui figurano anche alcuni dei più importanti studiosi novecenteschi come, giusto per dirne uno, Garin, suo allievo all'università di Firenze. Analogamente all'amico, anche Limentani fu sospeso dall'insegnamento in seguito alle leggi razziali promulgate in Italia, che gli impedivano di fatto di esercitare una funzione pubblica. La sua ricerca, sostanzialmente orientata verso temi di natura etica e morale, lo portarono ad impostare in termini nuovi il rapporto tra teoria e prassi, riconoscendo a quest'ultima una preminenza tale che portò Limentani a risultati abbastanza diversi rispetto a quelli conseguiti dal maestro Ardigò. Anche lui, analogamente a Levi, non accetterà in maniera pedissequa il positivismo ardighiano e la sua concezione della morale, a suo avviso eccessivamente radicata nella società e nella razionalità universale quando, invece, il suo fondamento andava piuttosto ricercato nella coscienza individuale di ogni uomo ossia, per utilizzare la celebre espressione agostiniana, *in interiore homine*¹².

del dolore coincida in un certo senso con l'esperienza di una perdita, una mancanza, che pungola continuamente l'individuo e lo spinge all'azione. Per un'ulteriore disamina di queste posizioni si rimanda a un volume molto interessante di Salvatore Natoli in cui, tra le altre cose, si legge uno spunto davvero cruciale per il presente scritto, in quanto l'autore scrive testualmente che "il dolore accompagna la vita come la sua *ombra* [corsivo nostro] costante" (Natoli, 2002: 38).

¹² Sulla figura di Limentani si vedano anche i seguenti lavori: Garin, 1941; 1947; Ferrari, 1983; Sega, 1999.

Nel testo dunque Levi riprenderà alcune idee già precedentemente incontrate, in primo luogo sulla radice del sentimento del dolore, da ricercare, nella sua ottica, nel concetto e nell'idealità di giustizia. Lo scopo è dunque di indagare le relazioni fra il dolore, riflesso soggettivo del male, e il sorgere nella coscienza umana dell'idea di giustizia; infatti, "solo il dolore individualmente patito, nella propria carne e nelle proprie ossa [...] può, sperimentando la pazienza del sofferente, aprire il suo animo alla meditazione sul problema più alto, e più degno di affaticare l'intelletto umano, quello della giustizia" (Levi, 1943: 7)¹³. La sofferenza pare quindi costituirsi come *conditio sine qua non* per l'elaborazione della giustizia e, consequenzialmente, dell'ordinamento giuridico. Se si cerca di osservare il meccanismo che opera dietro quest'idea, si può rinvenire una matrice ben evidente, che verrà però specificata anche dallo stesso Levi nelle righe riportate più avanti. L'autore dichiara fin da subito che la sua indagine ha un carattere precipuo, debitore di quella scienza che tanti interessi aveva suscitato negli accoliti del positivismo: la psicologia. Seguendo la traiettoria, sembra quasi che nell'ottica leviana lo *ius* possa trovare un'esemplificazione cruciale proprio all'interno della disciplina psicologica, capace di dischiudere all'uomo le porte dell'idealità di giustizia. Proprio qui pare dunque situarsi quella che probabilmente è la novità della filosofia del diritto di Levi, che nella psicologia trova un apporto fondamentale per cogliere la radice del sentimento del dolore il quale, precisa l'autore, non s'identifica semplicemente con una sensazione di privazione o bisogno, ma corrisponde quasi ad uno stimolo corporeo. Come scriverà Levi, il dolore è la spia che permette all'uomo di prevenire non solo la sua ripetizione, ma lo spinge soprattutto all'agire per modificare o cambiare quelle condizioni di esistenza ritenute inaccettabili in quel determinato e preciso momento. A suo avviso, questa perturbante emozione si configura come

un sentimento elementare, che s'identifica col tono di certe sensazioni, o più complesso, via via che la memoria ne rievochi lo stimolo o l'attenzione ne analizzi i componenti e le condizioni, il dolore può dirsi - anche senza la pretesa di darne una definizione, - il sintomo psichico, piuttosto che d'una mera privazione [...], d'un disordine, cioè del turbamento d'uno degli innumerevoli ritmi che, dal battito del polso alla rotazione degli astri, costruiscono le leggi dell'universale realtà. Se il dolore è l'equivalente psichico del male, che esiste nella realtà come

¹³ Più avanti l'autore avrà modo di ampliare la sua visuale, facendo del dolore lo stimolo primario di tutti i miglioramenti umani. A suo avviso, inoltre, proprio la constatazione di questa perturbante emozione porta l'individuo a sperimentare l'insorgenza di quella sensazione di dovere che lo porta ad agire concretamente in vista di un miglioramento complessivo (Levi, 1943).

disordine d'uno dei suoi ordini naturali, è altrettanto naturale che l'essere cosciente reagisca contro il dolore, per rimuoverlo se attuale, o, se nel ricordo (che, pur disacerbato, sia tuttavia dolore), per prevenirne la ripetizione (Levi, 1943: 9)¹⁴.

È interessante notare che le posizioni leviane sono debitrice delle analisi di uno psicologo italiano poco noto di inizio Novecento, che Levi avrà cura di citare nella prima nota a piè di pagina del suo saggio: Ettore Regàlia.

La sua è una figura se possibile ancor meno conosciuta di quella di Levi. Nonostante questo, le analisi di Regàlia a cavallo tra Ottocento e Novecento suscitarono un forte interesse tra i ranghi positivisti. È utile osservare che lo studioso elaborerà una vera e propria *legge psicologica*, che fa del dolore l'antecedente costante di qualsiasi azione umana. Nella sua ottica quest'emozione è il fatto psichico *par excellence* e consente di prevedere, con una certa precisione, le conseguenze delle nostre inclinazioni o azioni. Regàlia amplierà il raggio delle sue considerazioni e al contempo cercherà di intrecciarle anche ad altri campi del sapere, tra cui spiccano la morale, l'etica e in un certo senso anche il diritto. Per l'autore, difatti, i nostri sentimenti hanno prodotto nei secoli una ininterrotta e sempre più complicata serie di operazioni mentali, creando così quei precetti pratici che compongono tutte le tavole di valori etici e morali via via seguitesi nei secoli. Il piacere, continua l'autore, non è mai stato in grado di generare imposizioni o veti e ciò lo porta a un'importante deduzione, a suo dire generalmente ignorata, che mostra come la morale esista in quanto esiste il dolore. L'inferenza porta Regàlia ad allargare lo spettro della sua analisi anche allo stesso diritto le cui leggi, per lo studioso, altro "non sono che deduzioni e applicazioni della morale; di modo che ogni sorta di norme reggenti il consorzio umano, fino alle sue forme più vaste, non riceve spiegazioni da altro se non dall'esistenza del dolore". L'osservazione consente all'autore di compiere un vero e proprio esperimento mentale, che consisteva sostanzialmente nel chiedersi che fine farebbero le istituzioni e i nostri ordinamenti giuridici senza la presenza del

¹⁴ Fin dalla sua formazione giovanile, la psicologia ha occupato un posto di primo piano nelle indagini speculative di Levi, basti pensare che il primo articolo ufficiale, pubblicato nel 1902, fu appunto dedicato al rapporto tra il determinismo economico e la psicologia sociale. In queste pagine Levi sosterrà la necessità, per le due teorie, di integrarsi a vicenda a dispetto di una comune vulgata che le voleva antagoniste e inconciliabili. Alla base della sua psicologia sociale troviamo poi importanti riferimenti: Aristotele, Giambattista Vico e Carlo Cattaneo; tuttavia, il debito maggiore è contratto con Ardigò, la cui psicologia individualista fornirà a Levi lo strumentario idoneo per approfondire la problematica (Levi vol. 1, 1957).

dolore. Ebbene, la risposta sembra quasi scontata, se infatti “nessun rapporto tra gli uomini potesse più cagionare una sola sofferenza, [...] immediatamente la morale e tutte quante le legislazioni sparirebbero” (Regàlia, 2009: 122)¹⁵.

Le analisi dello psicologo consentono dunque di approfondire maggiormente questo lato della filosofia del diritto di Levi, permettendo di delineare ulteriormente il quadro che si è venuto a tracciare nelle ultime pagine. L'analisi del dolore, se vista in chiaroscuro, potrebbe suggerire quasi una fondazione psicologica dello *ius*, che Levi tenta di slegare da una mera e semplicistica costruzione normativa. Se il primo motore delle costituzioni sociali è dato dalla volontà di sfuggire ad un dolore, un bisogno o mancanza, sembra quasi possibile ipotizzare che Levi intuisca la necessità di una fondazione relazionale del diritto, che scaturisce per l'appunto da una considerazione prettamente psicologica. Si potrebbe dunque azzardare che proprio alla consapevolezza psicologica della necessità del diritto si accompagni una concezione *relazionale* dello stesso, volta a sottolineare come la sua piena comprensione passi attraverso un retto intendimento dei rapporti tra gli uomini. Solo, infatti, quando si concepisce che è la negatività del male il maggior ostacolo a una pacifica convivenza, è forse possibile ricercare e pattuire leggi positive che assicurino, almeno in linea di principio, il rispetto della dignità dell'*altro da noi*.

4. Conclusioni

Come si è cercato di mostrare nelle pagine precedenti, il dolore assume nella filosofia del diritto di Levi un peso sostanziale e permette di avanzare delle conclusioni, seppur provvisorie. L'*ombra* del dolore accompagna Levi durante tutta la sua produzione intellettuale e gli consente di notare come questa tonalità emotiva sia il motore tanto delle costruzioni normative quanto delle relazioni umane. La costellazione da cui Levi attinge l'idea non è composta solo da giuristi (Jhering) o psicologi (Regàlia), ma vede anche letterati, in particolare Giacomo Leopardi. Accostare un letterato a un filosofo del diritto po-

¹⁵ Ad oggi, gli studi sul pensiero e l'opera di Regàlia sono decisamente insufficienti e meriterebbero forse un ampliamento visto che questa negletta figura continua una linea “nobile” della ricerca italiana dedicata al tema del dolore e alle sue varie ramificazioni. L'unico contributo, piuttosto datato, è uno studio dello scrittore Giovanni Papini il quale deprecherà il fatto che “uno degli psicologi più originali che si siano avuti in Italia” sia sconosciuto ai più (Papini, 1917: 299 e ss.).

trebbe sembrare un azzardo a prima vista, tuttavia, anche nel poeta di Recanati è possibile rinvenire delle tracce che mostrano un profondo interesse verso la costruzione politica e sociale degli individui, a cui dedicherà osservazioni tanto importanti quanto rapsodiche.

Non è certo questo il luogo per una riflessione articolata intorno a quella che un altro positivista critico, Giuseppe Rensi, ha definito la “filosofia del diritto di Leopardi” (Rensi, 1919)¹⁶, tuttavia è innegabile che il tema del dolore e della socialità umana sia un cruccio anche per il poeta. In uno dei suoi massimi capolavori, *La Ginestra*, Leopardi scrive che la natura, “madre di parto e di voler matrigna”, ha costretto gli uomini ad elaborare stratagemmi per sfuggire alle sue empie grinfie, facendo stringere “i mortali in social catena” e promuovendo in tal modo il “conversar cittadino” (Leopardi, 1998: 588-618). Se l’esistenza che ci è stata donata è in realtà una catena di eventi dolorosi e traumatici, l’unico modo per sfuggirli sembra quasi quello di convogliare gli sforzi verso un retto modello di normatività, che Leopardi sembra rinvenire all’interno di un peculiare diritto, quello all’ospitalità, il quale fin dai tempi antichi pareva difendere lo straniero dalla violenza e dal pericolo. La tutela di questo antichissimo costume dipendeva dal fatto che gli uomini, spesso, si trovavano nello *status* di forestieri, soggetti a legislazioni diverse dalle proprie, che mostravano la necessità e l’utilità della società umana. Questa considerazione per il poeta non dipende “da una legge naturale” o “da una morale ingenita”, ma “dal puro raziocinio e calcolo dell’utile e del necessario” dietro cui si rinviene “il fondamento delle pretese leggi eterne e universali costituenti il diritto delle genti, dell’uomo, della guerra e della pace” (Leopardi, 1972: 739).

Nonostante la vulgata faccia di Leopardi un pessimista universale, arroccato in un solipsismo egoistico, da questi piccoli cenni si ricava un’immagine diversa, che mostra una faccia inedita, quasi preoccupata per la convivenza umana e la sua continua esposizione al dolore. Si tratterà forse di un azzardo ermeneutico, ma sembra quasi che lo stesso Leopardi sia convinto che, per sfuggire alla malvagità naturale, sia necessario il ricorso alle costituzioni statali, confermando così indirettamente l’importanza di un lato intersoggettivo e relazionale del diritto. Anche Levi, in un passo di notevole importanza, noterà che proprio al pensiero leopardiano “sorridente un ideale di vita avvenire” che “consolò da ultimo” quello che lui stesso definisce “un poeta del dolore”. E qual è questo ideale? Ebbene, entrambi credono in un futuro “in cui la *societas generis humani* sia tutt’unita nel lottare contro la natura, per strapparne i segreti per utilizzarne le forze, in cui la maggior solidarietà sociale collimi con la progressiva libertà dell’indi-

¹⁶ Per un’analisi di quest’aspetto del pensiero leopardiano si veda il seguente riferimento: Scillitani, 2018: 21-28.

viduo, e l'uomo s'infuturi nella società". Tale postura, specifica Levi, non implica l'introduzione di "alcun concetto di teleologia sociale", il cui valore non potrebbe essere altrimenti che "vago ed astratto" (Levi, 1905: 90), ma implica un lavoro continuo, una messa in discussione radicale non solo delle norme giuridiche, ma anche dei rapporti sociali. Se i problemi del diritto sono problemi umani, se la sua essenza è di essere connaturato alla vita stessa dell'uomo e di configurarsi come rapporto intersoggettivo, la prima preoccupazione di una filosofia giuridica *critica* dovrebbe essere quella di escogitare e suggerire le possibilità e modalità positive con cui rifuggire violenza, sofferenza e dolore, "ombre" da cui il diritto pare attingere le sue stesse condizioni di esistenza.

Bibliografia

- Aloisi L. (1982), *Alessandro Levi. La crisi del "sottosuolo" positivistico*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.
- Berti G., Simone G. (a cura di) (2016), *Il positivismo a Padova tra egemonia e contaminazioni (1880-1940)*, Antilia, Padova.
- Bobbio N. (1957), *Alessandro Levi*, in Levi A., *Scritti minori di filosofia del diritto*, vol. 1°, Cedam, Padova: XII-XXVIII.
- Catania A. (2010), *Rapporto giuridico. I) Teoria generale*, in *Enciclopedia Giuridica*, Treccani, Roma:1-4.
- Croce B. (1905), [Rec. a] A. Levi, *Per un programma di filosofia del diritto*, in "La Critica", III: 509-516.
- Fassò G. (1982), *Scritti di filosofia del diritto*, vol. I, Giuffrè, Milano.
- Id. (2006), *Storia della filosofia del diritto. III. Ottocento e Novecento*, Laterza, Roma-Bari.
- Ferrari M. (1983), *Le indagini etiche di Ludovico Limentani*, in "Rivista Critica di Storia della Filosofia", I: 55-80.
- Id. (2006), *Non solo idealismo. Filosofi e filosofie in Italia tra Ottocento e Novecento*, Le Lettere, Firenze.
- Garin E. (1941), *Ludovico Limentani*, Ariani, Firenze.
- Id. (1947), *Il pensiero di Ludovico Limentani*, in "Rivista di Filosofia", I: 191-206.
- Id. (1966), *Cronache di filosofia italiana. 1900-1963*, 2 voll., Laterza, Bari.
- Greco T. (2015), *Dal dolore alla giustizia. Strategia di risposta tra carità e diritto*, in Omaggio V. (a cura di), *Diritto in trasformazione. Questioni di filosofia giuridica*, Editoriale Scientifica, Napoli: 407-440.
- Jhering R. (1989), *Der Kampf um's Recht*, Manz, Wien 1981; trad. it. *La lotta per il diritto e altri saggi*, Giuffrè, Milano.
- Jünger E. (1997), *Blätter und Steine*, Verlag-Anstalt, Leipzig 1934; trad. it. *Foglie e pietre*, Adelphi, Milano.

- Kant I. (2010), *Anthropologie in pragmatischer Hinsicht*, Nicolovius, Königsberg 1798; trad. it. *Antropologia del punto di vista pragmatico*, Einaudi, Torino.
- Leopardi G. (1972), *Zibaldone di pensieri*, Mondadori, Milano.
- Id. (1998), *Canti*, Bur, Milano.
- Levi A. (1905), *Per un programma di filosofia del diritto*, Bocca, Torino.
- Id. (1914), *Contributi ad una teoria filosofica del diritto*, Formiggini, Genova.
- Id. (1943), *Riflessioni sul problema della giustizia*, Tipografia Editrice G. Biancardi, Lodi.
- Id. (1957), *Scritti minori di filosofia del diritto*, voll. 2, Cedam, Padova.
- Marino G. (1976), *La filosofia giudica di Alessandro Levi tra positivismo e idealismo*, Jovene, Napoli.
- Mazzoleni E. (2020), *Alessandro Levi*, in "Heliopolis. Culture civiltà politica", XVIII, 1: 129-133.
- Natoli S. (2002), *L'esperienza del dolore. Le forme del patire nella cultura occidentale*, Feltrinelli, Milano.
- Papini G. (1917), *24 cervelli. Saggi non critici*, Studio Editoriale Lombardo, Milano.
- Quaranta M. (2013), *Il positivismo veneto*, Minelliana, Rovigo.
- Id. (2016), *Le ragioni del pensiero. Filosofi italiani del '900*, Mimesis, Milano.
- Regàlia E. (2009), *Dolore e azione. Saggi di Psicologia*, Rocco Carabba, Lanciano.
- Rensi G. (1919), *Lineamenti di filosofia scettica*, Zanichelli, Bologna.
- Santucci A. (1996), *Eredi del positivismo. Ricerche sulla filosofia italiana fra '800 e '900*, il Mulino, Bologna.
- Scillitani L. (2018), *Il problema filosofico dell'infinito e il diritto. Spunti di lettura*, Rubbettino, Soveria Mannelli.
- Sega R. (a cura di) (1999), *Un positivista eretico. Materiali per un profilo intellettuale di Limentani*, TLA, Ferrara.
- Simonelli M.A. (2008), *Il diritto e la sua ombra. Le idealità giuridiche nella cultura del positivismo italiano*, in "Annali dell'Università degli Studi del Molise, Dipartimento di Scienze giuridico-sociali e dell'Amministrazione. Facoltà di Giurisprudenza", X: 191-215.
- Verri P. (2008), *Discorso sull'indole del piacere e del dolore*, Rocco Carabba, Lanciano.

POWER AND DEMOCRACY

Rivista internazionale di Politica, Filosofia e Diritto
ISSN 2724-0177

V. 10 N. 2 (2024)

www.poweranddemocracy.it